

COMUNE DI COSEANO

~~~~~

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

(aggiornato con le norme del Regolamento di Polizia  
Mortuaria approvato col D.P.R. 21 ottobre 1975, n°  
803)

°0°

## CAPITOLO I

### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

#### Art. 1

I familiari o chi per essi, i direttori di Istituti, di Ospedali o di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore del decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente il giorno e l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### ART. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

#### Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa che ritenersi presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abiatzione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### Art. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 del T.U. delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.10.1975, n° 803, i medici curanti o necroscopi, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dello art. 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonchè, ai sensi dello art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

#### Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudizia e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### ART. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condott<sup>o</sup> o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.

La visita deve essere fatta non prima di ore 15 del decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### Art. 7

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il Medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### Art. 8

Sulla base della dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà la sepoltura, a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n° 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

#### Art. 9

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'art. precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

#### ART. 10

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

#### Art. 11

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uteriana, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del

feto. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come "nati morti", sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario? Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti.

## CAPITOLO II

### PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

#### Art. 12

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti coservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, o di maciullamento e salvo quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti sicuri.

#### Art. 13

In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### ART. 14

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso e nella apposita camera mortuoria, a meno di 24 ore.

#### Art. 15

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli art. 6, 7, 9 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non

è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 12.

#### Art. 16

In un locale nell'ambito del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nucli di radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione dell'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 17

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

### CAPITOLO III

#### DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

#### art. 18

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### Art. 19

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

## Art. 20

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvillupato in un lenzuolo.

## Art. 21

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, con pareti dello spessore non inferiore a cm. 2 e con le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.P.R. 21.10.1975, n° 803.

Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere al seppellimento, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale Sanitario.

## Art. 22

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

## Art. 23

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 21.10.1975, n° 803.

Esso potrà venire concesso in appalto ad un'Impresa di Pompe Funerarie.

Per quanti non si servissero delle norme di cui all'art. 23, sarà provveduto a carico del Comune.

Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, internamente rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimento di idoneità da parte dell'Ufficiale Sanitario, che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendone annotazione su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso.

## CAPITOLO IV

### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### Art. 24

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia qualora venga richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 14 - lettera a) del D.P.R. 21. 10.1975, n° 803.

#### Art. 25

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuoria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 26

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che il Medico Provinciale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone le necessarie misure protettive per il trasporto, trattamento e destinazione, ai sensi dell'art. 12 - 3° comma del D.P.R. citato.

#### Art. 27

I trasporti funebri debbono svolgersi secondo gli orari, le modalità ed i percorsi determinati e resi noti dal Sindaco. In ogni caso devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### art. 28

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### art. 29

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all'estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1955, n° 854 e dall'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 c.c. di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

#### art. 30

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa e della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgono anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato da Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindacidei Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranze.

#### art. 31

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 90 n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dello estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n° 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto e deve portare il visto dell'Autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

#### Art. 32

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

### CAPITOLO V

#### CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

#### Art. 33

Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere tumulati od inumati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumulazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

#### Art. 34

Il custode del cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui venne po-  
sto il cadavere.

#### art. 35

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

#### Art. 36

Il cimitero si compone:

- a) di campi di inumazione;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o luculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;
- f) di camera mortuaria.

### CAPITOLO VI

#### I N U M A Z I O N I

#### art. 37

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda freatica.

#### Art. 38

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

#### Art. 39

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50? Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno 50 cm.. Si deve pe ciò calcolare in media per ogni inumazione una superficie di mq. 2.

#### Art. 40

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

#### Art. 41

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

#### Art. 42

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza? L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

#### Art. 43

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici o coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le

aiuole, potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammesse pure arbusti di altezza non superiore al m. 1.10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietate, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su invito del Sindaco o suo delegato. In caso di inadempienza, il Sindaco o il suo delegato provvederà di autorità allo sgombrò, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### Art. 44

Sulle fossi comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni approvate dal consiglio comunale previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.

### CAPITOLO VII

#### TUMULAZIONI (Sepulture private)

#### Art. 45

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie di ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

#### Art. 46

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 47

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono a carico dei privati concessionari.

#### Art. 48

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- 2) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- 3) il coniuge.

#### Art. 49

I loculi sono capaci di una salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali, della cassa, comprese fra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo inoltre sarà assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo, nè per qualsiasi titolo ed ha la durata di anni 99 dalla data della concessione del loculo.

alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore alla epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

#### Art. 50

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

#### Art. 51

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, a tempo determinato di durata di anni 99, salvo rinnovo.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio sanitario e sentita la commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 52

Nessuna opera, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 53

Alla scadenza della concessione delle sepolture (tombe di famiglia e monumentali), gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perchè consti sempre l'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vani ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza di loro indirizzi.

#### Art. 54

La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

### CAPITOLO VIII

#### IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE

#### Art. 55

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1 - Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione

della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.

2 - Certificato in carta libera del medico curante o dell'Ufficiale Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione di nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 56

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 57

Le urne devono essere di materiale refrattario e devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### Art. 58

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

#### Art. 59

Le urne cinerarie coi resti delle cremazioni, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile ed offrire garanzia contro ogni profanazione.

La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale redatto in tre esemplari, dai quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### Art. 60

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'Ospedale, e per gli ordinamenti emanati dall'Autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del tit. 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n° 803. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

### CAPITOLO IX

#### E S U M A Z I O N I

#### Art. 61

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono dopo un ventennio dalla inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o per autorizzazione del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.

Per tali esumazioni è prescritta la presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode del cimitero.

#### Art. 62

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### Art. 63

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliervle per deporle in cellette o colombari o in sepolture private entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere rstitute alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### Art. 64

Prima che siano trascorsi 20 Anni per la sepoltura ad inumazione e 40 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della consessione.

#### Art. 65

Se i feretri estumulati devono essere inumati, nella cassa metallica deve essere praticata un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

#### Art. 66

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie dell'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie per l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del Custode.

#### Art. 67

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e lo Ufficiale Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### Art. 68

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

#### Art. 69

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale Sanitario, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'art. 66 del presente Regolamento.

#### Art. 70

Alle esumazioni devono assistere il custode del cimitero e l'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 71

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### Art. 72

E' proibita l'esumazione di ~~salme~~ di persone morte per malattia infettiva diffusiva, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 73

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di invecchiamento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da teloncino cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averarsi per la disinfezione del teloncino cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente

li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

#### Art. 74

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

### CAPITOLO X

#### NORME GENERALI DI VIGILANZA

#### Art. 75

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso - in vita - la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

#### Art. 76

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 342 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n° 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

#### Art. 77

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

### CAPITOLO XI

#### POLIZIA DEL CIMITERO

#### Art. 78

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### Art. 79

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### Art. 80

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata e tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.

#### Art. 81

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### Art. 82

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o comunque restassero deteriorati e non potessero essere più messi a posto o in ordine sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per costruzione nel cimitero; qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### Art. 83

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

#### Art. 84

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

#### Art. 85

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muti interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

#### Art. 86

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità, e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### Art. 87

La custodia del Cimitero, esclusa la tenuta dei registri, è affidata in appalto, compreso il servizio dei funerali e cimiteriali.

All'Ufficiale Sanitario è affidata la competenza per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

#### Art. 88

La tenuta dei registri è affidata all'Impiegato di Stato Civile del Comune.

L'Appaltatore dei servizi cimiteriali custodisce la chiave della porta del Cimitero e quella dei diversi locali annessi.

#### Art. 89

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### CAPITOLO XII

#### CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

#### Art. 90

Il custode del Cimitero deve:

1 - Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

2 - Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

3 - Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

4 - Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;

5 - Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.

6 - Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale in tutto il cimitero;

7 - Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;

8 - Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;

9 - Avvertire L'Ufficiale Sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

#### Art. 91

Per il custode del Cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un compenso forfettario annuo proporzionato alle prestazioni effettive da svolgere.

### CAPITOLO XIII

#### C O N T R A V V E N Z I O N I

#### art. 92

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti coll'ammenda fino a L. 200.000 in conformità all'art. 106 del T.U. L.C.P. n° 383 e successive modificazioni.

### CAPITOLO XIV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### art. 93

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n° 803 e nel T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n° 1265.

#### Art. 94

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua omologazione a sensi di legge.

Art. 95

Il Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore, approvato con deliberazione \_\_\_\_\_  
è revocato.

E' abrogata altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

=====

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ opposizione:

IL SEGRETARIO

=====

La deliberazione di approvazione del presenter regolamento è divenuta esecutiva a sensi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

=====

Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

OMOLOGATO DALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE, A SENSI DEL COMBINATO  
DISPOSTO DELL'ART. 345 del T.U. DELLE LEGGI SANITARIE 27 LUGLIO 1934, N.  
1265 E ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE 2.3.1966, N. 3 COME RISULTA DALLA  
COMUNICAZIONE IN DATA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ DELLA  
PRESIDENZA \_\_\_\_\_.